

Foll 1/2021

Reg 1/2021

Csu 26/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli - Presidente Rel.
dott. Mauro Pietro Bernardi - Giudice
dott. Francesca Arrigoni - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso n. 110/2020 proposto da I Italy spa, con sede in
Milano, non in proprio ma quale mandataria di Penelope S.P.V. srl,
con sede in Conegliano (Tv), rappresentata e difesa

, per la dichiarazione di fallimento della società P
srl, con sede in



rilevato che P. [redacted] srl è società in concordato preventivo omologato da questo Tribunale con decreto 26/6/14 (dep. il 27/6/14);

ritenuto che non osta alla proponibilità dell'istanza di fallimento il fatto che la debitrice si trovi in concordato preventivo atteso che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, *“il creditore insoddisfatto può presentare istanza di fallimento a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo qualora intenda far valere il credito insoddisfatto nella misura falcidiata dalla proposta”* (Cass. Civ. Sez. VI ord. 17/7/17 n. 17703);

rilevato che la stessa Suprema Corte ha affermato inoltre che *“omologato il concordato e scaduto il termine per la sua risoluzione (o rigettata la relativa domanda), per un verso il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e, per altro verso, si riapre lo scenario comune delle possibili iniziative dirette a farne accertare l'insolvenza, con possibilità di promozione delle stesse non solo dai creditori già concorsuali (e nella citata misura falcidiata), ma anche dal PM e dallo stesso debitore, oltre che da creditori nuovi”* (Cass. Civ. Sez. VI, ord. 11/12/17 n. 29632, citata dalla ricorrente);

considerato che tale orientamento della Suprema Corte ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di merito (oltre alla sentenza citata dalla ricorrente si vedano C.A. Messina Sez. I 20/2/2020 n. 90, e Trib. Arezzo, Sez. Fall., 3/5/18 n. 28) che ha anche evidenziato il fatto che *“non consentire la dichiarazione di fallimento nell'ipotesi in cui la società in concordato versi in stato di insolvenza significherebbe creare una ingiustificata disparità di trattamento con gli altri soggetti*

imprenditoriali in bonis, peraltro non confortata da alcuna previsione legislativa. Del resto, l'art. 168 L.F. nell'inibire l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive (e cautelari) sul patrimonio del debitore "dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologa del concordato preventivo diventa definitivo" fissa in maniera inequivoca i limiti temporali di vigenza del divieto, con la conseguenza che dopo l'intervenuta definitività del divieto di omologa deve ritenersi cessato ogni effetto protettivo per il debitore concordatario" (così Trib. Arezzo cit.);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. L.F.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione anzitutto del fatto che lo stato di insolvenza non è contestato, essendosi il legale rappresentate della società debitrice, personalmente comparso all'udienza pre fallimentare, rimesso alle decisioni del Tribunale, e che non vi può essere comunque dubbio circa il fatto che la società, successivamente al concordato preventivo, si sia trovata di fronte ad una nuova insolvenza in quanto incapace di soddisfare i creditori nei termini e nei modi convenuti nella proposta concordataria, sia sotto il profilo della tempistica, atteso che il termine previsto era il 31/12/18, ormai ampiamente scaduto, sia sotto il profilo della percentuale di soddisfacimento dei creditori, atteso che, come pure non è contestato, è rimasta inadempita la proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda formulata da società nelle more dichiarata fallita, e i ribassi, conseguenti ai ripetuti esperimenti di vendita del compendio



immobiliare di Mantova, andati deserti, hanno portato alla drastica riduzione del prezzo (meno della metà);

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 I co. L.F. poiché la debitrice ha sede in Mantova,

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 L.F., in quanto imprenditrice esercente attività di produzione di confezioni e articoli di maglieria, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 L.F.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. L.F.;

ritenuto che può essere nominato curatore il
 , tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 comma quinto L.F. delle precedenti procedure in cui è stata nominata, come richiesto dal comma terzo dell'art. 28 L.F. introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 83/15 convertito in legge n. 132/15;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. L.F.,

Dichiara il fallimento della società **P** **l** srl, con sede in

Nomina Giudice Delegato il Dott. Andrea Gibelli;

Nomina Curatore

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 24/3/2021 alle ore 9.50;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 93 L.F.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Mantova, li 7/1/2021.

Il Presidente Est.

Dott. Andrea Gibelli

Il Funzionario

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in cancelleria telematicamente
11 GEN 2021

